

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 9 AGOSTO 2002

N. 104

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2002, n. 15

“Riforma della formazione professionale”

Pag. 6814

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, n. 16

“Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico” .

Pag. 6844

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2002, n. 15

“Riforma della formazione professionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
FINALITA', SOGGETTI E SERVIZI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Offerta di formazione
- Art. 4 - Servizi di orientamento
- Art. 5 - Osservatorio regionale del mercato del lavoro
- Art. 6 - Azioni di supporto

**TITOLO II
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
ALLE PROVINCE**

- Art. 7 - Principi per il conferimento delle funzioni
- Art. 8 - Funzioni delle Province
- Art. 9 - Agenzie per la formazione professionale e l'orientamento professionale
- Art. 10 - Mediateca provinciale
- Art. 11 - Modalità per l'attivazione del processo di conferimento delle funzioni
- Art. 12 - Beni mobili e immobili per l'esercizio delle funzioni

- Art. 13 - Assegnazione di personale per l'esercizio delle funzioni
- Art. 14 - Coordinamento con le Province nell'esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Potere sostitutivo

**TITOLO III
RUOLO E FUNZIONI DELLA REGIONE**

- Art. 16 - Funzioni
- Art. 17 - Rapporti con le imprese
- Art. 18 - Rapporti con la scuola
- Art. 19 - Rapporti con le Università
- Art. 20 - Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione

**TITOLO IV
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

- Art. 21 - Programmazione
- Art. 22 - Affidamento delle attività
- Art. 23 - Organismi attuatori
- Art. 24 - Accreditamento delle strutture formative
- Art. 25 - Elenco regionale delle strutture accreditate

**TITOLO V
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA**

- Art. 26 - Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo
- Art. 27 - Carta dei servizi
- Art. 28 - Libretto formativo del cittadino
- Art. 29 - Accertamento delle competenze
- Art. 30 - Certificazione delle competenze
- Art. 31 - Crediti formativi
- Art. 32 - Monitoraggio e valutazione

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE**

- Art. 33 - POR Puglia 2000 – 2006
- Art. 34 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27

- Art. 35 - Regolamenti di attuazione
Art. 36 - Abrogazioni
Art. 37 - Norma finanziaria

TITOLO I

FINALITA', SOGGETTI E SERVIZI

Art.1 **(Finalità)**

1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all'orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e culture professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà regionale.

Art. 2 **(Destinatari)**

1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.
2. Alle attività di orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell'ambito di specifici programmi.
3. La Regione garantisce la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, per agevolare l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo.

Art. 3 **(Offerta di formazione)**

1. La Regione, sentite le Province, al fine di orientare l'organizzazione del sistema formativo e dell'orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l'organizzazione dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d'area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:
 - a) all'attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;
 - b) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;
 - c) alle politiche sociali, nel quadro delle norme che le regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti svantaggiati, alla promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità, ai fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica, all'inserimento dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati di lunga durata;

- d) al miglioramento dell'occupabilità e dell'adattabilità delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione continua e permanente, all'apprendistato, ai contratti di formazione-lavoro;
- e) alla promozione territoriale, in raccordo con la programmazione negoziata, con particolare riferimento:
 - 1) ai progetti integrati di sviluppo territoriale o settoriale;
 - 2) alla promozione di iniziative locali e di patti territoriali per l'occupazione, ai contratti d'area e ai programmi di distretto;
 - 3) ai programmi comunitari per lo sviluppo dell'occupazione, nell'ambito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego;
- f) all'integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l'assolvimento dell'obbligo di frequenza in attività formative;
- g) alla promozione e sviluppo del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale;
- h) a nuove filiere formative tra cui quelle riconducibili:
 - 1) ai bisogni di formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di particolari patenti di mestieri o di autorizzazione all'esercizio di specifiche attività;
 - 2) a modalità particolari di formazione professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a una struttura corsuale, realizzate sul territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui borse di formazione e di lavoro, tirocini di formazione e di orientamento, stages formativi, piani di inserimento professionale;
 - 3) ad azioni di partenariato transregionale, per la valorizzazione e l'arricchimento delle esperienze regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni;
 - 4) ad attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione nell'Unione europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.

- 3. La Regione attiva programmi o progetti di rilevanza regionale qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti la più adeguata, ivi compresi gli interventi nell'ambito della formazione tecnico-professionale superiore.

Art. 4
(Servizi di orientamento)

- 1. La Regione, di concerto con le Province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l'altra della vita, favorendo le scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali.
- 2. La Regione a tal fine promuove l'attuazione sul territorio di servizi di orientamento professionale, finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.

Art. 5
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

- 1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
- 2. All'Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;
 - b) la predisposizione di informazioni analitiche,

coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche;

- c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche che consentano di seguire l'evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;
 - d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio.
3. Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di istituti di ricerche, delle Camere di commercio, dell'INPS, dell'ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti particolarmente qualificati.

Art. 6
(Azioni di supporto)

1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di rendere all'utenza un servizio sempre più fruibile ed efficace, promuove iniziative di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica e di garanzia del diritto alla formazione.

TITOLO II
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
ALLE PROVINCE

Art. 7
(Principi per il conferimento delle funzioni)

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento professionale, come definite con

la presente legge e con esclusione delle competenze attribuite espressamente alla Regione, promuovendo ogni azione diretta a sostenere le autonomie locali, quanto al governo e alla gestione responsabile delle risorse e all'introduzione di innovazioni nel sistema formativo.

2. La Regione, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'economia pugliese, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l'occupazione, a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
3. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull'attività compiuta.

Art. 8
(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono, con le modalità di cui all'articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell'attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.
2. Sono attribuite alle Province in particolare le funzioni relative:
- a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi formativi e di orientamento da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario o a finanziamento statale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lett. a), alla diretta responsabilità regionale;
 - b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni per l'affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti;

- c) all'attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento delle attività, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti assegnati;
- d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, ivi compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;
- e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici, per la realizzazione delle prove finali previste alla conclusione delle attività formative, e al rilascio dei relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate con apposite direttive dall'Assessorato regionale alla formazione professionale;
- f) alla verifica amministrativo-contabile e al riscontro dei rendiconti presentati dai soggetti attuatori delle attività formative svolte sul territorio;
- g) all'autorizzazione delle attività di formazione professionale, autonomamente finanziate, nell'ambito delle direttive emanate dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, e alle relative attività di gestione e vigilanza.

Art. 9

(Agenzie per la formazione e l'orientamento professionale)

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una "Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale", ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10

(Mediateca provinciale)

1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in ambito provinciale, quale strumento per i servizi formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.
2. Le Province possono attivare quanto previsto al comma 1 solo con risorse proprie.

Art. 11

(Modalità per l'attivazione del processo di conferimento delle funzioni)

1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le risorse da ripartire tra di esse.
2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002.

Art. 12

(Beni mobili e immobili per l'esercizio delle funzioni)

1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all'esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 22/2000.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d'intesa con il Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per provincia.
3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.
4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili si conclude con l'accettazione formale da parte delle Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa manutenzione.

Art. 13
(Assegnazione di personale
per l'esercizio delle funzioni)

1. Il conferimento alle Province di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta l'assegnazione di personale del ruolo regionale, con le modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 22/2000.
2. Restano salvi gli effetti determinati dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n.32; conseguentemente il personale ex CNOS di Lecce, già transitato alla Provincia di Lecce nel ruolo unico ad esaurimento in virtù di appositi atti deliberativi della Giunta regionale e della Giunta provinciale di Lecce, rimane assegnato alla Provincia di Lecce e verrà utilizzato per le esigenze di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 14
(Coordinamento con le Province
nell'esercizio delle funzioni)

1. E' istituita la Conferenza permanente fra Regione e Province per l'attuazione della presente legge.
2. Fanno parte della Conferenza permanente l'Assessore regionale alla formazione professionale e gli Assessori alla formazione professionale delle Province.
3. La Conferenza monitora e valuta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a procedure, modalità e tempi.
4. La Conferenza è convocata dall'Assessore regionale alla formazione professionale, che la presiede, o su richiesta di almeno due Province.

Art. 15
(Potere sostitutivo)

1. Qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti

dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e procedure previste all'articolo 14 della l.r. 22/2000.

TITOLO III
RUOLO E FUNZIONI
DELLA REGIONE

Art. 16
(Funzioni)

1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell'impiego.
2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.
3. Sono riservati a tal fine alla Regione:
 - a) i rapporti e le intese con l'Unione europea;
 - b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;
 - c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;
 - d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;
 - e) la programmazione, sentite le Province, dell'offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l'Unione europea per quelle da essa cofinanziate;
 - f) la programmazione, sentite le Province e il

sistema scolastico e universitario, dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;

- g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure per le attività di vigilanza e di rendicontazione;
 - h) il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati;
 - i) la definizione degli standards formativi.
4. La Regione svolge ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, e in particolare:
- a) l'attuazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e sperimentali, individuati con specifici atti di programma, che vengono riservati alla competenza regionale, e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
 - b) la definizione delle modalità per la certificazione e per l'accreditamento delle strutture formative e la gestione dell'elenco regionale delle strutture accreditate.

Art. 17

(Rapporti con le imprese)

1. Per l'attuazione delle attività di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stages e tirocinio, la Regione e le Province promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, intese, accordi e convenzioni con le associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e società di lavoro interinale e temporaneo.
2. A integrazione delle attività di formazione, nelle strutture del sistema di formazione professionale, la Regione e le Province favoriscono le esperienze aziendali di stages e di tirocinio svolte durante o a conclusione dei percorsi formativi degli allievi dei corsi di formazione professionale.

Art. 18

(Rapporti con la scuola)

1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le Province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per:
 - a) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - b) la realizzazione di interventi integrati rivolti a soggetti adulti con speciale riferimento a quelli a bassa scolarità;
 - c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della formazione;
 - d) la realizzazione di corsi post-qualifica e post-diploma;
 - e) l'integrazione tra orientamento professionale e orientamento scolastico, a beneficio anche delle persone svantaggiate;
 - f) lo sviluppo di tirocini di formazione e di orientamento in impresa;
 - g) i corsi di orientamento al lavoro e di formazione per l'apprendistato;
 - h) la definizione, la progettazione e la realizzazione di moduli formativi per alunni delle scuole, all'interno delle modalità e dei percorsi previsti nel quadro dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 19

(Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti)

1. La Regione, sentite le Province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le Province e l'Università con l'obiettivo di:
 - a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare riferimento alle attività di formazione tecnico-professionale superiore, rivolte a diplomati;
 - b) favorire l'equilibrato sviluppo sul territorio

regionale delle iniziative delle università maggiormente rispondenti alle esigenze di professionalizzazione emergenti nei diversi ambiti territoriali, con riferimento anche agli standard formativi dell'Unione europea;

c) promuovere lo sviluppo della formazione d'eccellenza sotto forma di corsi di specializzazione, master ad alta formazione, destinati a laureati.

2. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia e all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti o specializzazioni, la Regione può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.
3. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio, per la durata del corso da frequentare, per la copertura delle spese di ammissione, frequenza, eventuale copertura assicurativa e di viaggio per raggiungere la sede di realizzazione del corso.
4. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, sono stabiliti dalla Giunta regionale.
5. La Regione stipula altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera b/bis, della legge 18 luglio 1993, n. 236, apposite convenzioni con le università, ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento dei diplomi universitari, per gli utenti che frequentino corsi post-diploma di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 20

(Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione)

1. Al fine di concorrere a realizzare l'integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell'istruzione, l'Assessorato regionale alla formazione indice, annualmente, una Conferenza regionale, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell'istruzione e della formazione.

2. Alla Conferenza regionale parteciperanno, congiuntamente, la Commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 21

(Programmazione)

1. La Regione predispose gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il metodo della programmazione, con le procedure d'attuazione e di meccanismi previsti dalle fonti finanziarie di approvvigionamento nazionali e comunitarie.

Art. 22

(Affidamento delle attività)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale è determinato attraverso periodici avvisi pubblici da emanarsi e pubblicarsi, a cura della Regione, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sentite le Province, che, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, concorrono alla valutazione dei progetti attraverso opportuni meccanismi valutativi da inserirsi all'interno dei bandi, garantendo i principi di trasparenza e di imparzialità ai sensi della legge 241/1990 e verificando la rispondenza delle proposte alla programmazione dei rispettivi territori provinciali.
2. Per interventi fortemente innovativi a carattere sperimentale o per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza sociale, qualora le specifiche norme di gestione lo consentano, la Regione può procedere all'affidamento diretto alle università o a istituti di ricerca e/o sperimentazione pubblici, in considerazione delle

caratteristiche possedute dai soggetti attuatori rispetto alle attività da effettuare.

3. L'affidamento delle attività di formazione e orientamento professionale può avere a riferimento anche una durata pluriennale.

Art. 23
(Organismi attuatori)

1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:
 - a) enti pubblici ed enti privati senza fine di lucro, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
 - b) consorzi o società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
 - c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso le stesse;
 - d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;
 - e) agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 9.
2. Le convenzioni sono stipulate a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione delle strutture:
 - a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;
 - b) acconsentano al controllo della Regione e delle Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull'utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;
 - c) applichino per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell'attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate.
4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati. L'organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l'inosservanza.

Art. 24
(Accreditamento
delle strutture formative)

1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.
2. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

3. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.

Art. 25
(Elenco regionale
delle strutture accreditate)

1. E' istituito, presso il Settore formazione professionale, l'elenco regionale delle sedi operative accreditate per lo svolgimento delle attività formative.
2. L'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.

TITOLO V
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA

Art. 26
(Ammodernamento qualitativo
e innovazione del sistema formativo)

1. La Regione persegue il miglioramento e l'ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione professionale, al fine soprattutto di promuovere la qualificazione, l'occupabilità e la formazione continua delle risorse umane presenti sul territorio, nonché di sostenere l'iniziativa imprenditoriale in chiave di sviluppo della competitività delle imprese e delle opportunità occupazionali.

Art. 27
(Carta dei servizi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Carta

della qualità dei servizi e dei diritti/doveri degli utenti dei servizi di orientamento e formazione professionale, cui devono conformarsi, a pena di decadenza, gli enti e altri organismi convenzionati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività.

Art. 28
(Libretto formativo del cittadino)

1. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite, all'atto della prima iscrizione a un corso di formazione professionale ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, anche su supporto magnetico o elettronico, sul quale viene registrato l'itinerario formativo.
2. Il modello del libretto è definito con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 29
(Accertamento delle competenze)

1. Al termine dei corsi di formazione professionale tendenti al conseguimento di una qualifica, gli allievi sosterranno, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, innanzi a Commissioni d'esame costituite con provvedimento dell'Assessorato provinciale alla formazione professionale, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale, e composte da:
 - a) un funzionario di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo di scuola media superiore, di indirizzo coerente con il tipo di idoneità da conseguire;
 - b) tre docenti del corso, designati dalla direzione dell'ente gestore;
 - c) due esperti designati dalle amministrazioni periferiche rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro;
 - d) due esperti designati rispettivamente dalle

organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Al termine dei corsi di perfezionamento, di specializzazione, di aggiornamento, o comunque per quelli non finalizzati al conseguimento di una qualifica, sarà prevista una fase di valutazione delle competenze acquisite, con le modalità che saranno stabilite dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, comunque garantendo condizioni di terzietà nella valutazione.
3. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.
4. Ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive che la Giunta regionale emanerà per la realizzazione delle attività formative.

Art. 30

(Certificazione delle competenze)

1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante lo svolgimento di una attività lavorativa o la frequenza a moduli di formazione continua o mediante attività di tirocinio, sono certificate, anche su richiesta degli interessati, dalla Regione o dalle Province, secondo le rispettive competenze, nei modi previsti da apposite direttive da assumere nel rispetto dei criteri e dei principi desumibili dalla normativa nazionale vigente per la specifica materia.
2. La Regione o le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutti i percorsi formativi e di professionalizzazione che consentano l'acquisizione di competenze relative a una professionalità non compiuta, rilasciano certificazioni a valere quale credito formativo, secondo le norme che saranno emanate con apposita regolamentazione, nel quadro della normativa nazionale.

Art. 31

(Crediti formativi)

1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.
2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione del valore provvede l'istituzione educativa e formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con l'istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.

Art. 32

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione assume l'efficacia occupazionale, l'efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale. A tal fine individua, quale indirizzo generale per la realizzazione delle attività, l'ottimale impiego delle risorse per poter garantire l'economicità dei servizi erogati e la soddisfazione dei destinatari diretti e indiretti delle azioni attuate.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione provvede a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un insieme di metodologie e strumenti per la valutazione del sistema regionale di formazione professionale, a tal fine determinando parametri di valutazione della efficacia e della efficienza degli interventi formativi realizzati, provvedendo altresì alla individuazione di adeguati meccanismi di rilevamento e monitoraggio dei processi e dei risultati.
3. La Regione provvede, entro il 30 marzo di ogni anno, con la collaborazione delle Province, alla

realizzazione di un rapporto annuale sullo stato del sistema formativo, provvedendo, in particolare, alla valutazione, articolata a livello regionale e provinciale, dei risultati fisici e finanziari e di impatto e di risultato conseguiti, indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi e, ove non fossero raggiunti, le motivazioni e i rimedi proposti.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Art. 33 (POR Puglia 2000 – 2006)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste nel POR Puglia 2000 – 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 42 a 51 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
2. Per tali attività, una volta effettuate dall'Assessorato regionale alla formazione professionale le procedure di selezione dei progetti presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico disposte, la fase di gestione delle iniziative viene affidata alle Province, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 22 della presente legge.

Art. 34 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 27)

1. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scadenza decorrono, conseguentemente, i termini per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001.
2. L'espressione "pensione di vecchiaia" contenuta nei commi 3 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001

è sostituita con l'espressione "compimento del sessantacinquesimo anno di età".

3. La modifica di cui al comma precedente opera anche per il calcolo della indennità "una tantum" da corrispondere agli operatori di sesso femminile, già iscritti nei soppressi albo ed elenco di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio ai sensi della l.r. 27/2001. A tal fine, gli enti gestori da cui i predetti operatori dipendevano ritrasmetteranno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tabulati di cui al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 27/2001, rettificati.

Art. 35 (Regolamenti di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione della Giunta regionale, provvede a emanare appositi regolamenti di attuazione, di applicazione delle materie oggetto della presente legge.

Art. 36 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;
 - legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25;
 - legge regionale 17 giugno 1983, n. 9;
 - legge regionale 10 dicembre 1983, n. 21;
 - legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8;
 - legge regionale 26 marzo 1985, n. 12;
 - legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5;
 - legge regionale 18 febbraio 1987, n. 8;
 - legge regionale 8 settembre 1988, n. 26;
 - legge regionale 23 agosto 1993, n. 18;
 - legge regionale 11 gennaio 1994, n.1 - articolo 5, commi 1 e 2;
 - legge regionale 19 luglio 1994, n. 26;

- legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 - articolo 4;
- legge regionale 3 novembre 1994, n. 33;
- legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 - articolo 14, commi 1 e 2;
- legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - articolo 3;
- legge regionale 28 aprile 1995, n. 28;
- legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 - articolo 20;
- legge regionale 18 dicembre 1996, n.27 - articolo 14, commi 4 e 5;
- legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29;
- legge regionale 28 marzo 1997, n. 11;
- legge regionale 28 marzo 1997, n. 12;
- legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 - articolo 19;
- legge regionale 12 dicembre 1997, n. 20;
- legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - articolo 3, commi 2, 3 e articolo 7;
- legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - articolo 21;
- legge regionale 31 luglio 1998, n. 21;
- legge regionale 14 gennaio 1999, n. 1 - articolo 3;
- legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 - articolo 24;
- legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 - articolo 3, comma 3;

- legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 - articolo 60;
- legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 - articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. 37
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.
2. Alla determinazione delle quote regionali di cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
3. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 34 della presente legge si farà fronte entro i limiti delle risorse finanziarie provenienti dagli specifici stanziamenti disposti con l'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2001.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 agosto 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Nota all'art. 9

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" è pubblicato nella G.U. 28.9.2000, n. 227, successivamente è stato modificato e integrato dalla Legge 28/12/2001, n. 448.

Si riportano gli artt. 112 e 113.

Articolo 112
Esercizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività

rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 giugno 1999, N. 286 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E' in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
 - a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggiorata degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
 - b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa,

dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio, in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà

di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Nota all'art. 11

La L.R. 30 novembre 2000, n. 22, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali" è pubblicata nel BURP n. 147 del 13.12.2000.

Nota all'art. 12

Si riporta l'art. 11 della L.R. 21/2000

Art. 11 (Risorse strumentali)

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli enti locali.
3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.
4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei contratti in corso.
5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.

Note all'art. 13

Si riportano gli artt. 9 e 10 della L.R. 22/2000

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le

spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della L. 59/1997" alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 59/1997, nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione", alimentato con risorse regionali annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 10 (Risorse umane)

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.
3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.
5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli enti stessi. E' data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.
6. Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattuale con le organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.
7. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la

diversa organizzazione degli enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibili esclusivamente con successivi analoghi benefici.

8. Trovano applicazione l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
9. La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti stessi.
10. Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto (delle procedure dei CCNL).
11. Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della L. 59/1997, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti Locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.
12. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici.

- La L.R. 16 dicembre 1998, n. 32, recante "Trasferimento all'amministrazione provinciale di Lecce del centro di formazione professionale CNOS-Polivalente di legge" è pubblicata nel BURP n. 126 del 22/12/1998.

Nota all'art. 15

Si riporta l'art. 14 della L.R. 32/2000

Art. 14 (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dall'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

Note all'art. 19

- La Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" è pubblicata nella G.U. 23/11/1990, n. 274.

- La Legge 19 luglio 1993, n. 236 recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" è pubblicata nella G.U. n. 167 del 19/7/1993. Si riporta l'art. 9

Art. 9

Interventi di formazione professionale

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro, nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (121); interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale: interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente di imprese e, gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. (Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso

della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari (120) (121/a).

- 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento (122).
4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408 (123), convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 497.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (125/a).
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126), si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (127), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibili

del Fondo di cui al comma 5 in modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (128), e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126), gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126).
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 75 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125).
14. (Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per

suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli (124) (128/a).

15. (I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporti di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (129) (129/a).
16. (I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
- a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap (130);
 - b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività (131);
- b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni: mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari (132) (129/a).
17. (Le predette convenzioni finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale (133) (129/a).
18. (Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno (129) (129/a).

Nota all'art. 20

La L.R. 5 maggio 1999, n. 19, recante "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" è pubblicata nel BURP n. 48 dell'11.5.1999.

Si riportano gli artt. 8 e 9

Art. 8

(Commissione regionale per le politiche del lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:
 - a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
 - c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

- d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 - e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.
4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).
 5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.
 6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sovracommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un Unico Ufficio di presenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro.
 7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.

Art. 9

(Comitato Istituzionale di coordinamento)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro ed è composto da:
 - a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
 - b) un rappresentante dell'ANCI;
 - c) un rappresentante dell'UNCEM.
3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia di cui all'art. 5.
4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.
5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6.

Nota all'art. 22

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella G.U. n. 192 del 18/8/1990.

Si riporta l'art. 12:

12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'art. 29

La Legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" è pubblicata nella G.U. n. 362 del 31/12/1978.

Si riporta l'art. 14:

Art. 14

Attestato di qualifica

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18; primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, dalle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Nota all'art. 33

La L.R. 25 settembre 2000, n. 13, recante "Procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000-2006" è pubblicata nel BURP n. 115 suppl. del 26/9/2000.

Note all'art. 34

La L.R. 16 novembre 2001, n. 178, recante "Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo" è pubblicata nel BURP n. 168 del 19/11/2001.

Si riporta l'art. 1:

Art. 1
(Incentivazione all'esodo
dei formatori in albo)

1. L'albo e l'elenco del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 54/1978 sono abrogate.
3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennità "una tantum", aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'indennità di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e, comunque, fino a un massimo di lire 28 milioni.
5. La Regione Puglia riconosce, altresì, agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore della presenta

legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei Centri territoriali per l'impiego, un contributo "una tantum" pari a lire 4 milioni per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80 milioni.

6. La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui ai precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti - da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5 - e contenuti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'articolo 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del Settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.
 7. La Giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le Organizzazioni sindacali, le iniziative di assumere per l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.
- Il riferimento al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 27/2001 richiamato dall'art. 34 della L.R. 15/2002 è da intendersi al comma 4 dello stesso art. 1 della L.R. 27/2001.

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, n. 16

“Divieto di fumare nei luoghi pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico” .

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge ha la finalità di promuovere la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo di tabacco e dalla involontaria esposizione allo stesso nei locali pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro.
2. La presente legge ha altresì la finalità di tutelare dai danni alla salute derivanti dal fumo passivo i pazienti delle strutture sanitarie e i minori.

**Art. 2
(Divieto di fumare)**

1. E' vietato fumare nei locali pubblici e nei luoghi chiusi aperti al pubblico. E' altresì vietato fumare nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.

**Art. 3
(Aree riservate ai fumatori)**

1. Nei locali e nei luoghi di cui all'articolo 2 possono essere riservate ai fumatori apposite aree nelle quali non vige il divieto di fumare.
2. Le aree nelle quali non vige il divieto di fumare devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire il ricambio di aria secondo modalità

definite con apposita determinazione, emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dall'Assessorato regionale alla sanità.

**Art. 4
(Strutture sanitarie)**

1. Il direttore generale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i titolari delle strutture sanitarie private sono responsabili dell'accertamento del rispetto del divieto di fumare nelle strutture sanitarie e dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3.
2. Con apposito regolamento aziendale sono definite le modalità per:
 - a) individuare i responsabili del procedimento di accertamento dell'osservanza del divieto di fumare;
 - b) definire le aree, diverse da quelle destinate alla degenza o alle attività sanitarie, dove non vige il divieto di fumare;
 - c) definire le strutture organizzative destinate a raccogliere e a dare seguito alle denunce degli utenti relative al divieto di fumare.
3. Al dipendente della struttura sanitaria che viola il divieto di fumare previsto dalla presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 1032,91. In caso di recidiva può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione del rapporto di lavoro fino a trenta giorni.
4. Il mancato esercizio da parte del direttore generale della responsabilità prevista al comma 1, comunque accertato, costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le violazioni.
5. Il rispetto dei divieti stabiliti dalla presente legge costituisce uno dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5
(Luoghi di lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro disciplinano le modalità per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge nei luoghi di lavoro.
2. Il datore di lavoro è responsabile dell'accertamento del rispetto delle disposizioni della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro può nominare uno o più incaricati per il controllo del rispetto dei divieti previsti dalla presente legge.

Art. 6
(Mezzi di trasporto)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per dare attuazione ai divieti previsti dalla presente legge nei mezzi di trasporto di proprietà di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico.

Art. 7
(Certificazione della qualità dell'aria)

1. Con decreto del Presidente della Giunta, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, è istituito il certificato di qualità dell'aria.

2. Il certificato di cui al comma 1 è attribuito agli esercizi pubblici i quali risultino in possesso dei requisiti tecnici relativi alla qualità dell'aria dei locali pubblici o aperti al pubblico stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.8
(Disposizioni transitorie)

1. All'adeguamento dei luoghi e dei locali alle prescrizioni previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 1 non si sia provveduto all'adeguamento prescritto dalla presente legge per la predisposizione di apposite aree per fumatori, resta fermo il divieto assoluto di fumare nei luoghi e nei locali di cui all'articolo 2.

Art. 9
(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, chiunque violi il divieto di fumare previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00.
2. E' istituito il capitolo in entrata epigrafato "Sanzioni relative al mancato rispetto della legge"; è istituito, altresì, il capitolo in uscita epigrafato "Somme rivenienti da sanzioni della legge e da riversare alla ricerca contro il cancro".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 agosto 2002

RAFFAELE FITTO

